

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOUSING DI APPARATI
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI SU SCALA NAZIONALE E RELATIVA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - RIF. GARA 2201**

CIG 92271694BD

Tra

Consortium GARR, con sede legale in Roma via dei Tizii, 6 - Roma, codice fiscale 97284570583 e Partita IVA 07577141000 (di seguito designato "GARR" o "**Committente**"), nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente del Consortium GARR, nato a il .../.../.....;

e

_____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale € _____, interamente versato, Partita IVA, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n. _____, rappresentata _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____, iscrizione al ROC n (di seguito anche Concedente, oppure "**Fornitore**", oppure "**Impresa**")

_____ e GARR verranno inoltre qui di seguito indicate singolarmente come "Parte" e collettivamente "Parti".

Premesso che

- A. il Consortium GARR è un’associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed ha lo scopo di:
- i. progettare, implementare e gestire, con proprie strutture organizzative e tecniche, una rete nazionale di telecomunicazioni ad altissime prestazioni atta a garantire alla comunità scientifica ed accademica italiana la connettività al Sistema delle Reti Accademiche e della Ricerca mondiali;
 - ii. fornire servizi per favorire l'armonizzazione, l'implementazione e la gestione delle "e-Infrastructure" della comunità scientifica e accademica nazionale;
 - iii. sostenere e stimolare lo sviluppo di strumenti atti a facilitare l'accesso alle risorse di calcolo, supercalcolo e storage a livello nazionale ed internazionale, erogando gli opportuni servizi necessari a mantenere le "e-Infrastructure" ai livelli degli standard internazionali;

- iv. svolgere le connesse attività di ricerca tecnologica, sperimentazione, trasferimento tecnologico e formazione del personale;
- B. il Consortium GARR è titolare di un’autorizzazione generale del Ministero dello Sviluppo Economico rilasciata ai sensi dell’art. 25 comma 4 del D. Lgs 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), in virtù della quale è legittimato, a far data dal 1° gennaio 2011 ad operare come gestore di una rete pubblica;
- C. il Consortium GARR ha esperito, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 15 del D. Lgs. 50 del 2016, una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di housing di apparati informatici e di telecomunicazioni su scala nazionale e relativa fornitura di energia elettrica;
- D. _____, a seguito dell’esperimento della procedura di gara sopra indicata, è risultato aggiudicatario, come da atto del.....;
- E. _____ dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto dello stesso.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 Definizioni

1.1 Nel Contratto, salvo quanto diversamente indicato, si intende per:

- Evento di Forza Maggiore: un accadimento al di fuori del controllo della Parte interessata, verificatosi senza sua colpa o negligenza quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: eventi e/o disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, allagamenti, guerre, sommosse, tumulti, condizioni atmosferiche eccezionalmente avverse imprevedibili (nei limiti delle regioni interessate), blocco e/o occupazione di impianti e/o cantieri, sabotaggi, divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o norme entrate in vigore successivamente alla conclusione del presente Contratto, esproprio e confisca di beni, atti giudiziari, regolamentari ed amministrativi per fatti non imputabili alla Parte interessata da tali atti, incendi, esplosioni o altre catastrofi, altre circostanze analoghe, ivi inclusi scioperi nazionali o locali, occupazioni e/o altri conflitti di lavoro relativi a dipendenti o collaboratori di una Parte e/o di terzi contraenti di una Parte, escluse brevi interruzioni di corrente o altri eventi che possano ragionevolmente essere mitigati da misure standard di ricovero disastri.
- Giorni: se non espressamente specificato, s’intendono giorni solari.
- Ordine di Acquisto: il documento che il GARR invia al Fornitore al fine di richiedere la fornitura del servizio di housing di apparati informatici e di telecomunicazioni su scala nazionale e relativa fornitura di energia elettrica;
- PoP (Point of Presence): il sito dove sono installati uno o più apparati per cui si richiede la fornitura del servizio di housing.
- Specifiche Tecniche: le caratteristiche tecniche del servizio di housing di apparati informatici e di telecomunicazioni su scala nazionale e relativa fornitura di energia elettrica descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.

Art. 2 Premesse e Allegati

2.1 Le premesse e gli Allegati di seguito riportati costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente Contratto. In caso di difformità tra le condizioni del presente Contratto ed i suoi allegati, prevarranno le disposizioni del presente Contratto.

Art. 3 Elenco degli Allegati al presente Contratto:

- Il documento “Capitolato Tecnico di Gara n. 2201”, parte integrante della documentazione della procedura di gara di cui al punto C) delle premesse, complete di tutti gli allegati;
- Allegato A-2201- Offerta Economica;
- Allegato B-2201- Offerta Tecnica;
- Allegato C-2201-Dichiarazione del fornitore di rispondenza al Capitolato Tecnico e ai requisiti tecnici e organizzativi richiesti¹.

Art. 4 Oggetto del Contratto

4.1 L’oggetto del presente contratto è la fornitura del servizio di housing di apparati informatici e di telecomunicazioni su scala nazionale e relativa fornitura di energia elettrica.

4.2 In particolare il Fornitore dovrà adempiere alle seguenti prestazioni:

- Al Fornitore sarà richiesto di allocare, all’interno della propria sede, spazio in housing per ospitare gli apparati GARR (*apparati non oggetto della presente fornitura di Gara*), in particolare:
 - spazio e fornitura dei rack per l’installazione degli apparati di rete GARR;
 - fornitura di potenza elettrica per l’alimentazione degli apparati di rete e condizioni ambientali adatte al loro funzionamento ottimale;
 - fornitura di cablaggio per la terminazione dei circuiti in fibra.

Art. 5 Durata e decorrenza del Contratto di Fornitura

5.1 Il presente contratto ha una durata di 60 (sessanta) mesi, con la possibilità per il GARR di prorogare la scadenza fino ad un periodo massimo di 24 (mesi) mesi.

Art. 6 Direttore dell’esecuzione del contratto di fornitura per GARR e responsabile del contratto dell’impresa contraente.

6.1 Considerata la natura del presente contratto il GARR nomina un Direttore dell’esecuzione del contratto per il GARR. In particolare, il Direttore per l’esecuzione del contratto per il GARR avrà il compito di:

- autorizzare l’emissione della fattura da parte dell’Impresa e conseguente benestare al pagamento della stessa;
- controllare che il contratto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel presente documento e nel documento Capitolato Tecnico di Gara n. 2201;

¹ Con tale dichiarazione si intende fare riferimento alla Domanda di Partecipazione presentata dal Fornitore in fase di presentazione dell’offerta secondo il modello contenuto nell’Allegato 3 all’Avviso di Gara n. 2201.

- segnalare tempestivamente a GARR gli inadempimenti e/o ritardi del Fornitore;
 - controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del GARR.

6.2 Il Responsabile del procedimento per il GARR può, dandone comunicazione all’Impresa contraente, in ogni momento avocare a sé i compiti del Direttore dell’esecuzione o nominare altro Direttore per l’esecuzione del contratto, in sostituzione del precedente.

6.3 Per consentire l’esatto adempimento delle prestazioni dedotte nel presente contratto, l’Impresa contraente designerà, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, il proprio Responsabile di contratto al quale spetta l’organizzazione delle attività nel senso più lato, per l’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto e il rispetto delle norme contrattuali.

Art. 7 Corrispettivo

7.1 A titolo di corrispettivo per il servizio di housing oggetto del presente contratto, il GARR corrisponderà a _____ il canone annuo complessivo indicato in offerta (allegato A al presente contratto) oltre ad IVA ed eventuali oneri di legge. Tali importi verranno fatturati in via posticipata al termine di ciascuna semestralità del Servizio. I relativi pagamenti avranno luogo mediante bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data fattura, previa acquisizione del DURC positivo da parte del GARR. Nel caso di applicazioni di penali di cui al successivo Art. 10, il GARR provvederà a recuperare l’importo sulla fattura immediatamente successiva al verificarsi dell’evento lesivo.

Art. 8 Revisione dei prezzi

8.1 Ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi.

8.2 A seguito di circostanze imprevedibili e non imputabili, qualora il Fornitore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso deve presentare formale istanza di revisione dei prezzi, appositamente corredata di giustificativi a supporto della richiesta. Tale azione non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

8.3 Il Responsabile del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. Sulle richieste avanzate dal fornitore il GARR si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste del fornitore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

8.4 Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 9 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

9.1 _____ si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente

Contratto.

9.2 _____ si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato così come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

9.3 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Consortium GARR il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della stazione appaltante e, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare a Consortium GARR le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

9.4 Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..

9.5 _____ si obbliga con riferimento ai contratti eventualmente sottoscritti con imprese terze, in qualità di subappaltatori, a trasmettere al Consortium GARR, oltre alle informazioni di cui all’Art.105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/10 e s.m.i..

9.6 Il Fornitore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte di cui al comma precedente agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., né da immediatamente comunicazione al Consortium GARR e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma.

Art. 10 Livelli di Servizio (SLA) e Penali

10.1 Ove si verificano inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal GARR penali, in relazione alla gravità delle inadempimenti. Tutte le penali di seguito descritte sono cumulabili.

10.2 L’Impresa si impegna a rispettare i tempi di intervento e ripristino indicati nell’offerta tecnica (Allegato B) e riportati qui di seguito.

Livello di servizio Housing	Valore di soglia	Penale
Disponibilità semestrale	>=99,4%	5% canone semestrale
Tempo di intervento e ripristino per guasto ambientale bloccante	Entro 6 ore	1% canone semestrale
Tempo di intervento e ripristino guasto ambientale non bloccante	Entro 15 giorni	0,1% canone semestrale

10.3 In caso di indisponibilità del servizio di housing superiore al valore di soglia minimo dichiarato dal Fornitore sarà applicata una penale nella misura indicata nella seguente tabella, in base ai diversi livelli di servizio dichiarati dall’Impresa in risposta a quanto richiesto da GARR nel capitolo 3 del documento “Capitolato Tecnico di Gara n. 2201”, come livello minimo di prestazione.

10.4 Si precisa che l’importo complessivo delle penali, non potrà superare il 10% dell’ammontare del contratto.

Art. 11 Forza Maggiore

11.1 Né _____ né GARR saranno responsabili per la mancata esecuzione del Contratto dipendente da Eventi di Forza Maggiore di qualunque natura non imputabili ad alcuna delle Parti e che sfuggano al ragionevole controllo delle stesse.

11.2 La Parte interessata dall’Evento di Forza Maggiore dovrà comunicarlo immediatamente all’altra Parte, indicando se possibile la natura dell’evento, la sua possibile durata e gli effetti sull’adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto.

11.3 Le Parti devono cooperare fra di loro, compiendo quanto possibile con diligenza e buona fede, in modo da limitare le conseguenze dell’Evento di Forza Maggiore.

Art. 12 Risoluzione

12.1 Qualora sia superata la soglia massima delle penali per il Servizio di Housing previste nell’Art. 10 GARR avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto.

12.2 Nei casi di cui sopra, nonché in caso di violazione di una delle obbligazioni assunte ai sensi dell’Art. 17 (Trasparenza) il presente Contratto s’intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del codice civile, a seguito della comunicazione di GARR di volersi avvalere di tale facoltà, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

12.3 Il presente Contratto si intenderà altresì risolto, ai sensi dell’articolo 1353 del codice civile e con esso anche tutti gli Ordini di Acquisto in essere, nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell’affidabilità complessiva del Fornitore. Tale condizione risolutiva si intende apposta nell’interesse di GARR, la quale potrà rinunciarvi entro 15 giorni dal suo avveramento.

12.4 GARR può chiedere la risoluzione del presente contratto, qualora il corrispettivo per effetto dell’Art. 8.2 diventasse eccessivamente oneroso.

12.5 In ogni caso di risoluzione del Contratto restano salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati prima della data della risoluzione, nonché ogni altro diritto spettante per legge e/o per contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo articolo.

Art. 13 Ulteriori cause di Risoluzione

13.1 Il Consortium GARR si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di ciò possa essere richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, non trovando in ogni caso applicazione l’art. 1671 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- cessione/locazione, da parte dell’Impresa, dell’azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d’azienda interessato dalle prestazioni cui l’Aggiudicatario è obbligato ai sensi del presente contratto;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante dell’Aggiudicatario per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione d’aggiudicatario che, per la loro natura e gravità, incidano sull’affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;

13.2 Il Fornitore è in ogni caso tenuto ad informare il Consortium GARR, a mezzo PEC, del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 15 gg. dalla data dell'evento.

13.3 Il Consortium GARR potrà esercitare la facoltà di risoluzione, di cui ai punti precedenti, dandone comunicazione al Fornitore mediante PEC da inviarsi entro 90 gg. dal ricevimento della PEC di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza di fatto.

13.4 La risoluzione avrà effetto dalla data del ricevimento da parte del Fornitore della relativa comunicazione.

Art. 14 Foro Competente

14.1 Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Roma.

Art. 15 Garanzie di Esecuzione

15.1 A garanzia della corretta e tempestiva esecuzione del presente contratto, per quanto riguarda i Servizi di Housing, l’Impresa dovrà costituire una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione, stabilita nella misura minima del 10% del corrispettivo di cui all’Art. 7 , o comunque nella misura stabilita dall’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, , in uno dei seguenti modi:

1. fideiussione bancaria rilasciata da una delle aziende di credito ai sensi del D. Lgs. n.385/93 s.m.i.;
2. fideiussione assicurativa, debitamente quietanzata, rilasciata da una Impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni;
3. fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 e s.m.i. ed autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nei documenti di cui ai precedenti punti devono essere inserite, a pena di esclusione:

- l’espressa ed incondizionata rinuncia dell’istituto finanziario o assicurativo al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del GARR;
- l’esplicita indicazione della loro validità, che non potrà essere inferiore a 12 (dodici) mesi.

Art. 16 Riservatezza e Tutela Dati Personali

16.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate le informazioni di natura confidenziale relative all'altra Parte delle quali la stessa venga a conoscenza in virtù dell'operatività del Contratto salvo che:

- (a) siano di pubblico dominio non a seguito di violazione del presente obbligo di riservatezza;
- (b) siano in possesso di chi li riceve già prima che tale divulgazione abbia avuto luogo;
- (c) siano stati ottenuti da terzi senza vincoli di riservatezza;

(d) debbano essere rivelate a seguito di un ordine della Autorità Giudiziaria o come prescritto da qualsivoglia ente governativo che abbia giurisdizione sulle Parti.

16.2 Ciascuna Parte potrà utilizzare tali informazioni confidenziali per i soli scopi per cui tali informazioni le siano state fornite. Tali informazioni confidenziali potranno essere trasmesse ai dipendenti e collaboratori solo se strettamente necessario per l'esecuzione del presente Contratto da parte degli stessi. Il presente impegno è valido e vincolante tra le Parti per tutto il periodo di validità del presente Contratto e successivamente per un periodo di 2 anni.

16.3 Le Parti s’impegnano alla scrupolosa osservanza degli impegni previsti dal D.Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni in tema di riservatezza dei dati personali e dichiarano reciprocamente che i dati personali relativi a ciascuna di esse verranno utilizzati dalla Parte ricevente per gli scopi di: (i) eseguire il presente Contratto; (ii) effettuare valutazioni e verifiche conseguenti; (iii) per effettuare verifiche a tutela del credito.

16.4 Ciascuna Parte fornisce all’altra il consenso alla conservazione e al trattamento dei dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 limitatamente ai dati necessari alla gestione ed esecuzione del presente Contratto.

Art. 17 Trasparenza

17.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 18 Divieto di cessione del contratto

18.1 È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Art. 19 Subappalto

19.1 Il subappalto è sottoposto alla preventiva autorizzazione scritta da parte del committente. In ogni caso, il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del GARR di quanto subappaltato.

19.2 Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: il Fornitore deve depositare presso il Consortium GARR il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltante. Con il deposito di tale contratto, comunque denominato, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte della ditta subappaltatrice, delle condizioni di idoneità (dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. cui si rinvia negozialmente) e dei requisiti previsti dall’avviso di gara (possesso dei requisiti tecnico professionali necessari per la corretta esecuzione della fornitura e/o dei servizi corrispondenti alla prestazione oggetto di subappalto secondo la valutazione discrezionale di GARR; nonché il possesso dei requisiti di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e il certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia).

19.3 Ai fini del presente articolo è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare preventivamente, a Consortium GARR, il nome della ditta subappaltatrice, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività e dei servizi affidati.

19.4 Il subappalto, in qualsiasi forma, non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Consortium GARR dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti e delle prestazioni comunque eseguite.

Art. 20 Disposizioni varie e Comunicazioni

20.1 _____ e GARR si impegnano reciprocamente a compiere di volta in volta gli atti e/o le azioni e/o le attività e/o a redigere e/o scambiare gli atti e/o documenti, ulteriori rispetto a quanto espressamente previsto dal Contratto, che siano ragionevolmente richiesti/e dall’altra Parte al fine di rendere effettivi e/o mantenere e/o proteggere i diritti del Contratto in favore della Parte richiedente, e comunque di perseguire lo scopo e lo spirito del Contratto.

20.2 Ogni ritardo e/o inerzia di una Parte nell’esercizio di diritti previsti a suo favore dal Contratto, ovvero ogni atto di esercizio parziale di diritti non potrà in alcun modo intendersi come rinuncia totale o parziale della parte interessata a tali diritti. Ogni diritto previsto dal Contratto potrà essere azionato dalla Parte interessata separatamente da o congiuntamente con altri diritti derivanti dal Contratto e/o dalla legge nella misura in cui i diritti azionati congiuntamente siano cumulabili e non incompatibili fra loro.

20.3 Il Contratto potrà essere modificato solo per iscritto dalle Parti.

20.4 Nel caso in cui una o più disposizioni del Contratto, ovvero la relativa applicazione a determinate fattispecie, sia in qualsiasi misura invalida e/o inefficace, le disposizioni restanti non saranno colpite da tale invalidità e/o inefficacia, ed ogni diversa disposizione del Contratto rimarrà pertanto pienamente valida ed azionabile, purché le Parti abbiano concordato per iscritto le eventuali modifiche al presente Contratto aventi ad oggetto il mantenimento del sostanziale equilibrio tra i rispettivi diritti ed obbligazioni.

20.5 Ogni comunicazione o notifica fra le Parti relativa al Contratto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata (i) in caso di posta elettronica certificata (ii) in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, al momento del ricevimento, (iii) in caso di comunicazione a mezzo telefax, nel momento in cui il destinatario abbia confermato (anche a mezzo telefax), il ricevimento della stessa, sempre che tali comunicazioni o notifiche siano indirizzate come segue:

per _____:

per il GARR:

Consortium GARR

Via dei Tizii n. 6

00185 Roma

PEC: garr@postecert.it

ovvero all’indirizzo che la Parte interessata comunicherà all’altra per iscritto nelle forme di cui sopra.

Art. 21 Sicurezza del personale

21.1 Le Parti, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e loro successive integrazioni e/o modifiche, si impegnano reciprocamente: a) a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell’altra Parte sarà destinato ad operare; b) a cooperare con l’altra Parte all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa; c) a promuovere anche con eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.

21.2 Le Parti si impegnano a coordinarsi per gli interventi di protezione dai rischi, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.

21.3 Permangono a carico del Fornitore gli obblighi di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti, anche in relazione ai rischi specifici dell'attività da essa esercitata.

21.4 Resta inteso che il Fornitore sarà tenuto a garantire la scrupolosa osservanza da parte dei dipendenti e del personale, delle norme e misure di prevenzione vigenti, nonché il rispetto delle procedure formulate dall’altra Parte ivi incluse le istituzioni che ospitano i PoP del GARR (vedi Allegato A). Con i termini "dipendenti" e "personale" si intendono i dipendenti, consulenti, subaffidatari e qualunque terzo che con una delle Parti abbia un rapporto contrattuale o di fatto.

Art. 22 Clausola Essenziale

22.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti espressamente accettano i seguenti articoli: Art. 4 (oggetto del contratto); Art. 10 (Penali); Art. 12 (Risoluzione); Art. 13 (Ulteriori cause di risoluzione); Art. 14 (Foro Competente); Art. 15 (Garanzie di Esecuzione); Art. 17 (Trasparenza); Art. 18 Divieto di cessione del contratto.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell’art. 21 del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Roma, data coincidente con quella della firma digitale apposta per ultima

Per

Per il Consortium GARR

titolo:

Il Presidente

nome:

.....

BOZZA